

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

24 gennaio 2020

Alle aziende associate

PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020

Il datore di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e l'artigiano senza dipendenti, pagano ogni anno il premio mediante l'autoliquidazione.

Il procedimento consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, nonché il premio speciale artigiani (sono esclusi invece gli altri premi speciali).

Con l'autoliquidazione annuale dei premi inoltre, vengono riscossi dall'Inail anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate.

Con le istruzioni fornite dall'Inail tramite circolare del 13-01-2020, sono stati calendarizzati gli adempimenti in scadenza nel prossimo mese di febbraio, mirati a completare l'operazione di autoliquidazione del premio a saldo 2019 ed in anticipo 2020. Nello stesso documento, l'Istituto fornisce anche una sintesi delle principali riduzioni di premio attualmente in essere.

Queste le nuove e principali scadenze:

- **17 febbraio 2020** => Entro questa data le aziende devono provvedere al versamento del premio Inail dovuto a titolo di saldo 2019 e di anticipo 2020. Il versamento può essere eseguito in un'unica soluzione o può essere rateizzato. In caso di rateazione, entro la stessa data viene versata la prima delle 4 rate dovute, senza alcun onere aggiuntivo. Il versamento è eseguito utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o F24EP. Si ricorda invece che i contributi associativi devono essere versati in un'unica soluzione
- **17 febbraio 2020** => Entro questa data, attraverso il canale telematico, va inoltrata all'Inail la richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte e la motivazione che la legittima
- **18 maggio 2020** => Entro questa data il datore di lavoro che ha optato per il pagamento rateale, deve provvedere al versamento della seconda rata, maggiorata dell'interesse di rateazione calcolato applicando il coefficiente di interesse pari a 0,00226767

- **20 agosto 2020** => Entro questa data il datore di lavoro che ha optato per il pagamento rateale, deve provvedere al versamento della terza rata, maggiorata dell'interesse di rateazione pari a 0,00461178
- **16 novembre 2020** => Entro questa data il datore di lavoro che ha optato per il pagamento rateale, deve provvedere al versamento della quarta ed ultima rata, maggiorata dell'interesse di rateazione fissato nella misura di 0,00695589.

Per quanto riguarda le principali agevolazioni sui premi Inail, quelle principali attualmente in essere sono le seguenti:

- incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, con riduzione del premio nella misura del 50%;
- riduzione per le imprese artigiane da valersi solo in sede di regolazione, nella misura del 7,38%;
- riduzione per le cooperative agricole ed i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate;
- riduzione per le cooperative agricole ed i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci;
- incentivi per assunzioni legge n. 92/2012 di lavoratori di età inferiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi con riduzione del 50% dei premi.

Allegato: circolare Inail del 13-01-2020

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

